



Sussidi cantonali per gli acquisti di media delle biblioteche pubbliche

Disposizioni di legge

Estratto della legge sulla promozione della cultura (LPCult)

494.300

Legge sulla promozione della cultura (LPCult)

Art. 20

Contributi per l'acquisto di media

¹ Il Cantone può contribuire agli acquisti di media effettuati dalle biblioteche e dalle mediateche pubbliche che non perseguono scopi di lucro assumendosi fino al 40 per cento dei costi.

Estratto dell'ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult)

494.310

Ordinanza relativa alla legge sulla promozione della cultura, OPCult

Art. 20

Acquisto di media

¹ Sulla base delle domande pervenute, il Dipartimento stabilisce i singoli contributi per gli acquisti di media.

² Esso può definire i media aventi diritto a contributi e disciplinare la procedura.

³ I contributi per gli acquisti dell'anno precedente devono essere richiesti al Dipartimento, allegando la documentazione necessaria, entro il 31 gennaio.